

# COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Schema di convenzione tra il Comune di Misilmeri e l'Associazione di Volontariato per l'istituzione del servizio di vigilanza e accertamento di violazioni amministrative in materia ambientale nel territorio comunale.

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 25.10.2016**

L' anno duemilasedici, giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Misilmeri presso il Palazzo Comunale, Piazza Comitato 1860

## TRA

Il **Comune di Misilmeri** (di seguito chiamato Comune), codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede in Misilmeri Piazza Comitato 1860, n. 26 rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale dott. Giuseppe La Barbera, nato a .....il.....che interviene ed agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione G.C. n°..... del.....

## E

l'Associazione di volontariato \_\_\_\_\_, (di seguito chiamata Associazione) con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritta nel registro regionale del volontariato in data \_\_\_\_\_ con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Prtesidente .....nato a .....il.... residente in .....via.....c.f....., in qualità di rappresentante legale

## PREMESSO

- che l'Associazione ..... risulta riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con Decreto n..... del .....
- che la Legge 11.08.1991 n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali;

- che l'articolo 7 della suddetta Legge dispone che "Lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa";
- la Legge n.189 del 20.07.2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **Art. 1 FINALITA'**

La presente convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra Comune di Misilmeri e l'Associazione, nel rispetto della normativa e degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'attività di rilevanza sociale senza che in alcun modo l'attività volontariamente prestata possa configurarsi come sostituzione di personale comunale o prestazione fornita da imprese, su incarico del comune stesso.

Le parti intendono perseguire la salvaguardia dell'ambiente, degli animali, del verde pubblico e la salute dei cittadini tramite un'azione di prevenzione e sorveglianza tesa a valorizzare e difendere l'ambiente stesso.

All'Associazione sarà affidata la vigilanza per la prevenzione e repressione degli illeciti concernenti le leggi, i regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali e tutela ambientale; e in particolare dovrà controllare la corretta modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, lo smaltimento corretto dei rifiuti ingombranti, elettrici - elettronici, arginare il fenomeno del randagismo, tutelare il verde pubblico e prevenire il volantinaggio selvaggio e, altresì, controllare la corretta raccolta delle deiezioni degli animali da parte dei proprietari.

### **Art. 2 VIGILANZA**

Con separato atto il Sindaco conferirà al personale dell'associazione all'uopo individuato, in possesso dei requisiti dell'art. 138 T.U. di pubblica sicurezza del R.D. n° 733/1931 la nomina di Guardia Ecologica Ambientale, al fine di consentire lo svolgimento delle finalità di cui all'art. 1.

Tale collaborazione si espletterà secondo un rapporto di intesa con il Sindaco e/o l'Assessore alla Polizia Locale e con il coordinamento del Responsabile della Polizia Locale. Verrà redatto con cadenza mensile a cura del Responsabile dell'Associazione un apposito calendario operativo concordato con il Comandante della Polizia Locale o da un suo delegato, in modo da favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati con la presente convenzione. Il predetto calendario verrà comunicato al Sindaco e all'Assessore delegato.



### ART. 3 MODALITA' DELLA VIGILANZA

La collaborazione sarà espletata con regolarità e continuità.

I volontari svolgeranno il servizio, non armati, in divisa dell'associazione, muniti di tesserino con nr di matricola (con scritta Comune di Misilmeri – Servizio Ambientale) idoneo a consentire il riconoscimento dell'attività che si svolge di norma in coppia e in modo volontario e a titolo gratuito (esclusi i rimborsi spese vive), conseguentemente il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale.

A richiesta della Polizia Locale potranno anche svolgere il servizio in borghese e riconoscibili con tesserino identificativo.

L'Associazione metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero minimo di 4 volontari al giorno con orario di servizio minimo di 4 ore ciascuno.

A insindacabile giudizio dell'amministrazione la programmazione minima dell'attività giornaliera potrà essere ridotta (nei casi valutati dall'amministrazione comunale) fino a ridursi ad un numero di 2 volontari al giorno per tre ore di servizio ciascuno e anche non necessariamente per tutti i giorni della settimana.

Nel caso di variazioni di programmazione dell'attività settimanale dettata da situazioni di emergenza, l'amministrazione comunale, nei limiti massimi sopra individuati, potrà farne richiesta con un preavviso di 24 ore.


La fascia oraria e la programmazione settimanale entro la quale potrà essere organizzata l'attività lavorativa è la seguente: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì alla domenica. Tuttavia in caso di particolari emergenze ovvero in giornate sensibili, la fascia oraria di organizzazione del lavoro potrà essere protratta fino alle ore 24.00.

Il volontario dovrà essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli accertatori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono disciplinate con apposita disposizione del Responsabile dell'Area 5 LL.PP e Manutenzioni e d'intesa con il Comando di Polizia Locale ognuno per le loro competenze nei limiti dell'attività del volontariato, di cui alla presente convenzione.

I volontari non potranno astenersi senza giustificato motivo dal servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato

E' fatto assoluto divieto all'accertatore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dai programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti, ed è tenuto a osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

In caso di accertamenti di violazioni i Volontari redigeranno verbali, forniti dal Comando di Polizia Locale, che verranno prontamente inviati alla Polizia Locale secondo le procedure di legge, e per gli ulteriori adempimenti conseguenziali.



**Art. 4**  
**NOMINA DI ACCERTATORE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI IN**  
**MATERIA AMBIENTALE**

Il Sindaco, quale rappresentante dell' Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina il personale individuato tra i volontari dell'Associazione, con proprio decreto motivato, per l'accertamento delle violazioni alla Legge, ai Regolamenti ed Ordinanze Comunali in materia ambientale.

Prima della nomina i soggetti individuati dovranno seguire un corso di formazione a cura del Comando di Polizia Locale di almeno 20 ore avente ad oggetto:

- conoscenza dei regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale, tutela degli animali e tutela del verde pubblico;
- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo;
- la figura ed i compiti dell'Accertatore ambientale.

Sono esentati dalla partecipazione al corso di formazione i volontari che sono in possesso dell'attestato di superamento di idoneo corso sugli illeciti ambientali.

**Art.5**  
**REQUISITI PER LA NOMINA**

I soggetti individuati dall'Associazione, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere volontario dell'associazione;
- essere cittadino italiano o appartenere ad uno Stato membro dell' Unione Europea;
- avere raggiunto la maggiore età ed aver adempiuto agli obblighi di leva;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non avere subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
- conoscere il territorio del Comune di Misilmeri

Gli operatori che opereranno nell'ambito della presente convenzione, in quanto potenzialmente incaricati nello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'art. 358 c.p., devono autocertificare di non avere procedimenti penali o aver subito condanne penali. In mancanza di tale autocertificazione non potranno svolgere alcuna attività. Tale certificazione non sarà dovuta dal personale in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato dal Prefetto.

**Art. 6**  
**EDUCAZIONE AMBIENTALE**

I volontari saranno inoltre disponibili a collaborare ad iniziative di educazione ambientale, nonché ad iniziative atte a far conoscere le corrette modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, ingombranti, elettrici ed elettroniche, oli esausti e dei rifiuti pericolosi (amianto, inerti ecc.) di tutela del verde pubblico, e sulla corretta distribuzione dei volantini, depliant ecc. secondo le attività programmate con il Responsabile dell'Area 5 LL.PPP e Manutenzioni d'intesa con Polizia Locale.

**Art. 7**  
**TUTELA DIRITTI ANIMALI, CONTROLLO DEIEZIONE E**  
**ANAGRAFE CANINA**

I volontari saranno disponibili a collaborare con il servizio "Randagismo dell'Area 7 "Polizia Locale" per attività di sostegno ed iniziative di educazione legate alle diverse problematiche connesse all'abbandono degli animali, alla loro tutela e alla sensibilizzazione da parte dei proprietari degli animali sull'obbligo della raccolta delle deiezioni.

I volontari effettueranno nel comune di Misilmeri attività di controllo e verifica dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché verifica sul territorio della corretta conduzione degli animali e del rispetto della raccolta delle deiezioni canine.

**Art.8**  
**ONERI A CARICO DEL COMUNE EROGAZIONE RIMBORSO**  
**SPESE**

Il Comune si impegna a fornire all'Associazione per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente convenzione:

- 1) materiale informativo e divulgativo;
- 2) modulistica verbali occorrente per l'esercizio dell'attività di accertamento e contestazione di violazioni;
- 3) eventuali aggiornamenti normativi;
- 4) rimborso spese per un importo massimo annuo di Euro 2.000,00 (euro duemila) che l'Associazione sosterrà per:
  - spese ai volontari in servizio per quanto riguarda il chilometraggio auto;
  - acquisto di attrezzature varie utili per lo svolgimento dell'attività che dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione comunale.;
  - spese varie per l'organizzazione del servizio.

L'Area 5 LL.PP e Manutenzioni si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, previa debita valutazione di opportunità sull'acquisto sulla congruità e sulla idoneità e funzionalità della spesa all'attività da svolgere e comunque nei limiti della quota sopra stabilita e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Il contributo sarà erogato in quote annuali sulla base delle rendicontazioni comunicate mensilmente dall'Associazione, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese. Il Comune provvederà a rimborsare le spese non oltre 60 gg. dalla presentazione delle relative note, pena la corresponsione degli interessi legali. Non verranno rimborsate spese eccedenti il finanziamento sopra riportato di € 2.000,00.

L'importo massimo di rimborso per l'anno 2016 verrà calcolato con riferimento all'effettiva durata della convenzione, in rapporto ad 1/12 della somma di € 2.000,00 per ogni mese o frazione di mese maturato.

#### **Art. 9**

### **RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

Con cadenza mensile l'associazione presenterà un rapporto sull'attività svolta all'Amministrazione, al Responsabile dell'Area 5 LL.PP e Manutenzioni, al Responsabile della Polizia Locale, con allegati i fogli di servizio relativi al periodo di riferimento per le rispettive competenze e una sintetica relazione scritta quantitativa e qualitativa dell'attività svolta.

Compete al responsabile della Polizia Locale e quello dell'Associazione \_\_\_\_\_ di vigilare sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto delle previsioni normative.

E' inoltre, indispensabile che dette attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle normative specifiche di settore e delle indicazioni impartite dal Comando di Polizia Locale.

#### **Art. 10**

### **COPERTURA ASSICURATIVA**

Le Associazioni di Volontariato per l'espletamento del servizio, dovrà assumersi ogni responsabilità correlata all'impegno richiesto, cautelandosi con le opportune forme assicurative per eventuali danni subiti dagli utenti e dai volontari.

I volontari dell' Associazione devono essere obbligatoriamente assicurati ai sensi della Legge n. 266/1991.

Il Comune di Misilmeri è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall' impegno di mezzi e di personale circa il servizio di vigilanza e accertamento.

#### **Art. 11**

### **MEZZI ED ATTREZZATURE**

Per la realizzazione del servizio di vigilanza i volontari si avvarranno delle strutture e dei mezzi di seguito riportati: autovetture (disponibilità di almeno numero un' autovettura per turno), radio, telefoni cellulari, fotocamere, binocoli, divise, messe a disposizione dall' Associazione; fatta salva la possibilità di usufruire di eventuali attrezzature e/o locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale a titolo gratuito.

**Art. 12**  
**DURATA ED EFFETTI**

La durata della presente convenzione è convenuta da entrambe le parti in un anno con decorrenza a partire dalla sottoscrizione della presente. La stessa troverà attuazione quando il personale volontario sarà in possesso dei Decreti a Guardia Particolare Giurata rilasciata dal Prefetto, ovvero della nomina di Guardia Ecologica Ambientale effettuata dal Sindaco.

Ogni patto aggiunto o modificazione della presente convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza da parte degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione fino al momento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, da inviare a tramite raccomandata a.r. 60 gg. prima della cessazione del servizio, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino l'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare per il mancato rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti.

**Art. 13**  
**SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO**

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale -Carabinieri - Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Corpo Forestale dello Stato), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati al volontario accertatore ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.

La revoca della nomina può essere proposta al Sindaco anche dal Responsabile dell'Area 5 LL.PP e Manutenzioni o dall'Associazione, per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. La revoca è d'ufficio a venir meno dei presupposti di legge e ai requisiti di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con decreto monocratico.

**ART. 14**  
**ESENZIONE DALLE IMPOSTE**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge n. 266/91.

**ART. 15**

**NORME FINALI E DI RINVIO**

Eventuali contestazioni concernenti l'applicazione della presente convenzione, previa notifica delle stesse alla controparte, saranno risolte mediante ricorso ad apposita commissione, non remunerata, composta dal responsabile del servizio di Polizia Locale, da un rappresentante nominato dall'associazione e da un esperto legale nominato di comune accordo tra le parti, che si pronunzierà entro 15 gg. dal suo insediamento, ad avvenuta noina nel suo seno del Presidente.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme regolamentari vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti convenute,

per l'Associazione di Volontariato \_\_\_\_\_

per il Comune di Misilmeri \_\_\_\_\_